

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 27 dicembre 2017



ANAC

Italia Oggi	27/12/17	P. 8	No ai bandi con la fotografia del vincitore	Claudio Plazzotta	1
-------------	----------	------	---	-------------------	---

SUPERAMMORTAMENTO

Italia Oggi	27/12/17	P. 32	Super-ammortamento al 2019	Roberto Lenzi	2
-------------	----------	-------	----------------------------	---------------	---

BONUS

Italia Oggi	27/12/17	P. 33	Bonus 80 euro, platea allargata		3
-------------	----------	-------	---------------------------------	--	---

LO DENUNCIA PR HUB, PIATTAFORMA DI SOCIETÀ DI RELAZIONI PUBBLICHE (ASSOCOM)

No ai bandi con la fotografia del vincitore

Ogni anno sono migliaia le gare troppo piccole per arrivare all'attenzione dell'Anac

DI CLAUDIO PLAZZOTTA

I bandi di gara pubblici sulle attività di comunicazione e ufficio stampa fanno sempre discutere. E Pr Hub, piattaforma di società di relazioni pubbliche e comunicazione interna alla associazione Assocom, è molto attenta a monitorare i bandi, a segnalare quelli più strani alla *Autorità nazionale anticorruzione* (Anac) presieduta da **Raffaele Cantone**, e a lavorare con gli stessi enti pubblici per migliorare i testi dei bandi, in modo da eliminare le incongruenze e gli scivoloni.

Come, ad esempio, quello com-

indetto il 10 novembre 2017 dal comune di Capoliveri (Livorno) per la «gestione operativa dell'ufficio stampa per il turismo dell'Isola d'Elba». Una gara del valore di 202.500 euro, spalmati su tre anni (67.500 all'anno). «Ci è subito saltato all'occhio», spiega **Andrea Cornelli**, coordinatore di Pr Hub e vicepresidente e ceo dell'agenzia Ketchum, «che nell'assegnazione dei punti, su 85 punti dedicati all'offerta tecnica, ben 10 punti venivano assegnati alla agenzia che avesse curato negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni, la comunicazione dell'Isola d'Elba». Secondo Cornelli, perciò, «essendo quella in-

detta dal comune di Capoliveri una gara che si rinnova ogni tre anni, negli ultimi cinque anni c'è solo una agenzia che può riuscire a ottenere quei 10 punti: quella uscente, che ha curato la comunicazione dell'Isola d'Elba negli scorsi tre anni».

Insomma, c'è una discriminazione inaccettabile che non si può tacere, anche se Cornelli non vuole mettere in dubbio la buona fede, «perché magari questi errori si compiono solo per scarsa attenzione. Perciò noi di Pr Hub vogliamo aiutare gli enti pubblici, che possono chiederci consiglio prima di formulare il testo definitivo di un bando». In Italia, continua Cornelli, ci sono ogni anno decine di

migliaia di bandi di questo tipo, «che mettono in palio budget non insignificanti, ma troppo piccoli per andare in prima pagina o arrivare all'attenzione dell'Anac. Però ci sono tante agenzie che vivono di questi budget, ed è necessario che si competi in un mercato aperto e trasparente, perché di bandi strani ce ne sono fin troppi. All'interno di Pr Hub», conclude Cornelli, «nel 2017 abbiamo discusso su una ventina di bandi pubblici formulati in maniera scorretta e discriminatoria. Dobbiamo aiutare il mercato ad evolvere, segnalando sempre tutte le incongruenze».

—© Riproduzione riservata—



MANOVRA 2018/L'estensione per altri 18 mesi. Ma attenzione alle date per gli investimenti

Super-ammortamento al 2019 L'incentivo non chiude. Viene prorogato e ridotto al 130%

DI ROBERTO LENZI

Proroga del super-ammortamento fino al 30 giugno 2019, con riduzione al 130%: questa la modifica più significativa apportata dalla legge di Bilancio in tema di maggior ammortamento sugli investimenti tradizionali. La diminuzione del contributo accompagnata alla mancata estensione della proroga sull'acquisto dei mezzi di trasporto porta in primo piano l'opportunità di valutare la realizzazione degli investimenti entro il 30 giugno 2018, con la vecchia normativa. Infatti, la legge di Bilancio 2018 prevede la proroga della maggiorazione della legislazione in tema di super ammortamento per il 2018, per gli investimenti in beni materiali strumentali, fatta eccezione per i mezzi di trasporto di cui all'art. 164 comma 1 del Tuir. La manovra, ricalcando l'impostazione della legge di Bilancio 2017, prevede che la maggiorazione venga applicata agli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2019, a condizione che tali investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2018. E che entro la medesima data sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20%. L'Agenzia delle entrate ha già precisato per il 2017 - anno nel quale la possibilità di ottenere la maggiorazione avrebbe cessato di operare (stando alla legge di Bilancio 2017) - che il versamento del 20%, se effettuato al fornitore, non preclude poi la possibilità di modificare l'acquisto con la modalità della locazione finanziaria. La novità negativa per le imprese è che il maggior ammortamento si riduce del 10%. Infatti, la maggiorazione del valore dei beni ai fini della deducibilità fiscale dei relativi ammortamenti è del 30% in luogo del 40%. Ne consegue che le imprese che riescono ad effettuare gli investimenti entro il 30 giugno del 2018 dovrebbero versare il 20% entro il 31 dicembre del 2017; in questo modo ottengo-

no il beneficio del 140% anche per il 2018. Per beneficiare delle maggiorazioni massime, dell'ammortamento sui beni, diventa, quindi, fondamentale per le imprese identificare il giorno in cui l'investimento può essere considerato realizzato, che deve coincidere al massimo con il 30 giugno 2018.

La data di realizzazione dell'investimento. La circolare n. 4/e e la circolare n. 8/e del 2017 dell'Agenzia delle entrate specificano che, ai fini della determinazione del «momento di effettuazione», rilevante ai fini della spettanza della maggiorazione, l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali della compe-

tenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir.

Pertanto, le spese di acquisizione dei beni sono considerate sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. Queste regole sono applicabili anche ai soggetti esercenti arti e professioni. Diversa è la situazione in caso di leasing. Ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell'investimento, per le acquisizioni di beni con contratti di leasing rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Solo nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell'agevolazione diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da

parte dello stesso locatario.

Per i beni realizzati in economia, ai fini della determinazione del costo di acquisizione, rilevano i costi imputabili all'investimento sostenuti nel periodo agevolato. Sono ammissibili i costi concernenti la progettazione dell'investimento; i materiali acquistati ovvero quelli prelevati dal magazzino; la mano d'opera diretta; gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione del bene; i costi industriali imputabili all'opera. Nell'ipotesi in cui l'investimento nei beni sia realizzato mediante un contratto di appalto i costi sono considerati sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione o alla data dello stanziamento accettato. Possono essere considerati con il criterio dello stato di avanzamento lavori i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base allo stato di avanzamento lavori (Sal), indipendentemente dalla durata infra-annuale o ultrannuale del contratto.

© Riproduzione riservata



Bonus 80 euro, platea allargata

Si allarga la platea dei destinatari del bonus degli 80 euro. Lo prevede il comma 132 dell'articolo 1 della legge di bilancio, approvata definitivamente in Senato il 23 dicembre 2017, resta ferma, però, la misura del credito, pari a 960 euro annui. Le modifiche alla disciplina in essere concedono il beneficio ai dipendenti che hanno un reddito complessivo non superiore a 24.600 euro. Analogamente, le norme dispongono che il bonus decresca, fino ad annullarsi, in presenza di un reddito complessivo pari o superiore a 26.600 euro (a fronte dei vigenti 26.000 euro).

Le disposizioni in esame intervengono sull'istituto del cd. bonus 80 euro, originariamente introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 per il solo anno 2014 e poi reso permanente dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 12-15 della legge n. 190 del 2014).

Più in dettaglio, si legge nella scheda di lettura predisposta dai tecnici del Senato, si apportano modifiche all'articolo 13, comma 1-bis del Testo unico delle imposte

sui redditi, Tuir, (dpr. 917/86), che disciplina l'agevolazione.

Il bonus fiscale spetta ai lavoratori dipendenti e assimilati. Ammonta a 960 euro e viene attribuito, a legislazione vigente, ai possessori di reddito complessivo non superiore a 24 mila euro. Le disposizioni in commento elevano tale soglia da 24.000 a 24.600 euro e aumentano così il numero dei beneficiari dell'agevolazione. Il credito è riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d'imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari.

Dalle dichiarazioni 2016 (relative al 2015) risulta che il numero dei soggetti aventi diritto al bonus è stato di circa 11,2 milioni, per un ammontare totale di circa 9 miliardi di euro e una cifra media di 800 euro. Il ministero dell'economia ha rammentato che il credito è attribuito dal datore di lavoro in busta paga esclusivamente sulla base del reddito da egli stesso erogato. In sede di dichiarazione, è necessario procedere al ricalcolo.

